

www.expartecreditoris.it

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SESTA SEZIONE CIVILE E FALL.**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. (omissis)/2015 promossa da:

CORRENTISTI

- *opponenti* -

Contro

BANCA

- *convenuto* -

e

FIDEIUSSORE

- *terzo chiamato* -

Il Presidente dott. Giovanna Dominici,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/05/2016,

letti gli atti e i documenti di causa

atteso che gli oppositori deducono a fondamento dell'opposizione la nullità della clausola relativa all'applicazione degli interessi usurari su tre conti correnti accesi presso BANCA S.p.A., di cui uno ancora in corso;

che il decreto ingiuntivo è stato emesso in relazione al saldo passivo di un solo corrente sulla base dell'estratto ex art 50 TUB, che costituisce prova scritta ai sensi degli artt. 2709 segg. c.c. e 634 c.p.c., essendo un estratto analitico di tutti i movimenti del conto corrente e delle singole partite contabili giustificative della pretesa creditoria, tenuto conto che allo stato non sussisteva alcuna contestazione circa la debenza delle somme dovute, non risultando mai essere stati contestati gli estratti conto regolarmente inviati;

che la doglianza relativa al non corretto conteggio degli interessi richiesti in misura superiore al tasso soglia è alquanto generica ed indeterminata;

che parte opponente non ha prodotto i contratti di conto corrente e neppure gli estratti conto su cui assume essere stata redatta la perizia: doveva, infatti, specificare esattamente i singoli tassi di interessi contestati con riferimento agli altri due conti correnti indicati ed a periodi determinati, in modo da poterne accertare la loro contrarietà o meno a norme di legge, non potendo sopperire a tale lacuna la semplice produzione di una relazione tecnica revisione conteggi; che pertanto gli addebiti illegittimi, che sarebbero state eseguiti, secondo l'assunto degli oppositori, dalla banca convenuta sui conti correnti *de quibus* non risultano allo stato fondati su documenti contabili;

che pertanto non ricorrono i giusti motivi per concedere la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c.;

P.Q.M.

a) rigetta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c.;

Sentenza, Tribunale di Torino, Dott.ssa Giovanna Dominici, 26 maggio 2016

rilevato che le parti hanno chiesto la concessione dei termini ex art. 183, 6° comma c.p.c.

CONCEDE

i seguenti termini perentori:

- 1) termine di 30 giorni a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte;
- 2) termine ulteriore di 30 giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali (per le prove orali dovranno essere indicati i singoli testi informati su ciascun capo);
- 3) termine ulteriore di 20 giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

Rinvia il procedimento all'udienza del 28 settembre 2016 h. 11.30 per la trattazione delle istanze istruttorie e per sentire le parti ai fini della predisposizione del calendario del processo previsto dall'art. 81 bis disp. att. c.p.c.

Autorizza il ritiro atti.

Si comunichi.

Torino, 26 maggio 2016

Il Presidente
(Dott. Giovanna Dominici)

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*